



Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento comunale per il Servizio Scuolabus

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 18 novembre 2022

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e principi
- Art. 2 - Modalità di esercizio del servizio
- Art. 3 - Piano annuale del trasporto scolastico
- Art. 4 - Servizi diversi dal trasporto scolastico
- Art. 5 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio
- Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 - Criteri di priorità
- Art. 8 - Condizioni d'uso e danni al mezzo
- Art. 9 - Controllo e sospensione dal servizio
- Art. 10 - Accompagnatori
- Art. 11 - Responsabilità del conducente e delle famiglie
- Art. 12 - Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami
- Art. 13 - Carta dei Servizi
- Art. 14 - Tariffe
- Art. 15 – Privacy
- Art. 16 - Entrata in vigore
- Art. 17 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto, finalità e principi

Le norme del presente Regolamento hanno ad oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Bivona.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio funzionale a favorire l'accesso al diritto costituzionale allo studio.

Il servizio è attivato dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Il servizio è assicurato dal Comune salvaguardando i seguenti principi:

- conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia;
- programmazione annuale del percorso dello scuolabus in riferimento alla dislocazione sul territorio degli utenti ed agli orari scolastici;
- parità di trattamento;
- economicità, efficacia ed efficienza;
- puntualità, regolarità, continuità e sicurezza del servizio.

Art. 2 – Modalità di esercizio del servizio

Il servizio, per quanto concerne percorsi, orari e fermate, viene organizzato annualmente dal Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale – Ufficio Istruzione, in base al numero degli utenti e in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi.

L'Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare nella misura massima la domanda di erogazione del servizio, rapportando le risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare nel servizio al costo complessivamente sostenibile.

Al costo del servizio contribuiscono gli utenti, corrispondendo al Comune una retta annuale rapportata all'ISEE e al numero dei figli, nella misura stabilita in fase di prima applicazione con il presente regolamento e che potrà essere variata dalla Giunta con deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Il servizio si effettua nei giorni del calendario scolastico definito annualmente.

I trasporti si effettuano solo durante gli orari principali: al mattino – prima dell'inizio delle lezioni; a fine mattinata – al termine delle lezioni, quando non è previsto il rientro pomeridiano; al pomeriggio – alla fine delle lezioni.

Gli orari di passaggio degli scuolabus alle fermate, dipendono dagli orari fissati per l'inizio e la fine delle lezioni e dal numero delle fermate effettuate (in genere passano 15/30 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni) e verranno stabiliti, previa intesa con il Dirigente Scolastico il quale dovrà comunicare in tempo utile l'orario di inizio e fine delle lezioni.

Possono essere articolati due turni giornalieri al fine di soddisfare il maggior numero di richieste.

Art. 3 - Piano annuale del trasporto scolastico

L'Ufficio Istruzione predispose un piano annuale del trasporto scolastico con indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, tenendo conto della distanza dal plesso scolastico e rispondendo a criteri di razionalizzazione del servizio.

L'Ufficio competente in materia di viabilità e di traffico attesta con parere la conformità della programmazione delle fermate alla sicurezza stradale e la compatibilità del piano con le disposizioni del Codice della Strada. Il piano di trasporto viene approvato con deliberazione di Giunta comunale.

La programmazione dei percorsi viene effettuata con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi e deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Il piano individua i punti di salita e di discesa degli alunni che devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in strisce

pedonali. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico.

Non possono essere previsti percorsi in strade private e in tragitti che configurano situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Il piano viene aggiornato annualmente, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e dei bacini di utenza.

Le fermate individuate nel piano di trasporto scolastico e assegnate a ciascun utente non sono suscettibili di essere modificate e restano fisse ed invariate per tutto l'anno scolastico, salvi i casi di spostamento di residenza compatibili con il servizio. Pertanto l'utente non potrà in nessun caso, al momento della domanda e/o nel corso dell'anno scolastico, richiedere il trasporto da e per un luogo diverso dall'abitazione di residenza e/o fermata assegnata, a pena di irricevibilità della richiesta.

Art. 4 – Servizi diversi dal trasporto scolastico

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità del personale comunale, lo scuolabus potrà essere utilizzato, anche per i seguenti servizi:

- 1) visite di istruzione, uscite didattiche;
- 2) realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
- 3) attività sportive o ricreative organizzate dalle scuole o dall'Amministrazione comunale;
- 4) altre iniziative e/o esigenze ritenute meritevoli di attenzione, anche in favore di utenti diversi dalla popolazione scolastica, in subordine all'esigenza primaria del trasporto scolastico e su autorizzazione del Sindaco.

Per usufruire dei servizi 1), 2), 3) di cui al presente articolo il Dirigente Scolastico, o suo delegato, deve far pervenire, con un congruo anticipo rispetto alla data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta al Comune di Bivona, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, orario di partenza e di arrivo, luogo di destinazione, numero di accompagnatori) per consentire una adeguata organizzazione del servizio di trasporto.

Tutte le uscite dovranno essere concordate con congruo preavviso con il Responsabile del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale.

I suddetti servizi possono essere soggetti a contribuzione da parte degli utenti. Le tariffe sono determinate dalla Giunta comunale.

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi, ecc.), lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari (per raggiungere la sede del Centro Estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

Art. 5 – Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari del conducente dello scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni climatiche avverse;
- in caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Settore Servizi alla Persona;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità dell'autista.

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione della domanda

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all'art.1 e secondo le modalità di cui all'art.2. Il servizio viene erogato, su domanda del genitore o da chi abbia la tutela legale del minore, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale – Ufficio Istruzione del Comune, da inoltrare entro il 31 agosto di ciascun anno o entro il diverso termine stabilito dalla Giunta Comunale. Gli uffici potranno accettare domande di utilizzazione del servizio presentate fuori termine nei limiti dei posti disponibili e compatibilmente con le esigenze del servizio.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune e non è ammesso rimborso della tariffa di compartecipazione per periodi inferiori al mese.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela legale nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori all'accompagnamento e al ritiro del minore.

La presentazione della domanda di cui al presente articolo comporta l'integrale accettazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 – Criteri di priorità¹

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale formerà una graduatoria che terrà conto di criteri di priorità, quali la distanza della residenza o domicilio dell'alunno dal plesso scolastico; la condizione di vita lavorativa dei genitori o tutori; la compatibilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici, l'eventuale stato di disabilità dell'alunno ai sensi della L. n. 104/92.

Art. 8 – Condizioni d'uso e danni al mezzo

Gli utenti che usufruiscono del servizio devono attenersi alle norme di comportamento di seguito specificate:

- trovarsi pronti al momento di prelievo senza richiedere attese;
- mantenere un contegno corretto e rispettoso, non disturbare l'autista, nè muoversi dal proprio posto fino a che lo scuolabus non è fermo;
- attenersi strettamente a comportamenti che garantiscano la sicurezza del trasporto;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto e irrispettoso, verrà richiamato dall'autista o dall'accompagnatore.

Gli utenti sono inoltre tenuti a rifondere eventuali danni prodotti al mezzo, quando siano accertati con rapporto del conducente o di accompagnatori designati dall'Amministrazione Comunale.

Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potranno presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà la Giunta Comunale.

Art. 9 – Controllo e sospensione dal servizio

Titolari del controllo della sicurezza e delle modalità di utilizzo dello scuolabus sono:

- il conducente relativamente alle condizioni del mezzo e, in caso di assenza degli accompagnatori, anche in merito al corretto comportamento dei trasportati;
- l'accompagnatore relativamente al comportamento degli utenti.

All'autista è demandato il compito di assicurare che il mezzo sia idoneo allo svolgimento del servizio e nelle migliori condizioni di sicurezza.

All'accompagnatore o agli accompagnatori è affidata la sorveglianza sugli utenti, compresa la prevenzione di danneggiamenti del mezzo a causa di un uso improprio.

¹ L'articolo è stato emendato con la deliberazione consiliare di approvazione n. 30 del 18/11/2022.

Il Responsabile del Servizio, su segnalazione del personale addetto, potrà disporre i seguenti provvedimenti nei confronti degli utenti che con il loro comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto:

- ammonizione verbale e, in caso di recidiva, scritta;
- sospensione temporale dal servizio, dopo un'ammonizione scritta;

La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente e non può superare giorni 5.

Dopo la seconda sospensione, anche di durata inferiore a 5 giorni, l'utente decadrà dal diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus.

Art. 10 – Accompagnatori

L'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus, con particolare riferimento ai bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia e il primo anno della primaria.

L'accompagnamento è svolto non necessariamente da dipendenti comunali, ma anche da terzi incaricati dal Comune (beneficiari di borse lavoro, assegni o altre indennità; volontari del Servizio Civile Universale, ecc.).

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini al personale della scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati (che li attendono alla fermata);
- sorveglia i bambini durante il percorso di salita e discesa dal mezzo.

Le famiglie dovranno provvedere affinché i bambini possano essere accompagnati e prelevati da un componente della famiglia con almeno 16 anni o altra persona adulta incaricata all'arrivo dello scuolabus nel luogo e nell'orario indicato (così come stabilito nel presente regolamento).

Art. 11 - Responsabilità del conducente e delle famiglie

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa e fermata scuolabus/scuola non potrà costituire onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni o i propri delegati si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio. In casi eccezionali, ulteriori deleghe potranno essere presentate in corso d'anno, anche direttamente all'autista, su apposito modulo debitamente sottoscritto.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello Scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

Per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, e le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, la famiglia può autorizzare il Comune a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

L'iscrizione al servizio scuolabus comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità, il rispetto delle regole di comportamento e il pagamento della tariffa annuale nella misura stabilita nel presente regolamento e, in futuro, dalla Giunta Comunale.

Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici. Non è ammessa alcuna occasionale variazione delle fermate di salita o di discesa individuate all'atto dell'iscrizione.

Art. 12 – Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio Pubblica Istruzione che adotterà le eventuali misure correttive e procederanno a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla loro presentazione.

Art. 13 - Carta dei Servizi

Il Comune si impegna ad approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Carta dei Servizi del Trasporto Scolastico a mezzo scuolabus.

La Carta dei Servizi è il patto tra il Comune che eroga il servizio e gli utenti che lo utilizzano, che definisce i principi e gli standard di qualità che l'ente si impegna a rispettare nell'erogazione delle proprie prestazioni. È utile ai cittadini per conoscere, scegliere, partecipare e verificare qualità e modalità del servizio fornito dall'Amministrazione e serve al Comune come strumento di programmazione e verifica delle proprie scelte organizzative, contribuendo all'evoluzione dei servizi in un'ottica di miglioramento continuo; essa descrive altresì le modalità di adesione al servizio e di pagamento delle tariffe.

Art. 14 – Tariffe

L'Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente, stabilisce la compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono e modalità specifiche di pagamento.

La Giunta Comunale delibera, annualmente, le tariffe differenziate e graduate in relazione alla situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), con riduzioni per i figli successivi al primo iscritto, esoneri e eventuali rimborsi, sulla scorta dei dati di bilancio.

La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; deve essere corrisposta anticipatamente entro il 31 agosto per l'intero anno scolastico o in due soluzioni, la prima entro il 31 agosto e la seconda entro il 31 gennaio.

La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio per periodi inferiori al mese e nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio relativo all'anno scolastico successivo o in caso di inadempienza totale e/o continuativa anche l'interruzione del servizio.

Coloro che presentassero domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venisse accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa prevista in relazione al servizio richiesto ossia per ogni mese di fruizione del servizio va corrisposta una somma mensile pari ad un nono (1/9) della quota annuale.

Eventuali assenze prolungate, non giustificate, dell'alunno non comportano riduzioni o esoneri sia parziali che totali; nei casi particolari di malattie/patologie/incidenti gravi e/o prolungati, infortuni, sopravvenute criticità economiche della famiglia, che comportino la rinuncia al servizio per più di un mese sarà previsto l'esonero del pagamento dei mesi interi di assenza successivi a quello iniziato. In tali casi sarà necessaria la richiesta scritta all'Ufficio Istruzione con relativa formalizzazione.

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà con l'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Privacy

L'Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto scolastico.

Ai genitori, in fase di istanza del servizio oggetto del presente Regolamento, viene fornita informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici, ecc.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate eventuali norme regolamentari vigenti in materia di servizio di trasporto scolastico.